

D.P.R. 18-2-1971 n. 18

Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con L. 23 gennaio 1968, numero 29.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1971, n. 54, S.O.

D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 ⁽¹⁾.

Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con L. 23 gennaio 1968, numero 29 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1971, n. 54, S.O.

(2) Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nel quale sono state inserite le norme preesistenti anche contenute nel presente decreto, che è stato abrogato espressamente dall'art. 352 del predetto T.U., tranne che per gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Capo I

Disposizioni finali

122. ...

123. Abrogazione di norme.

A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo sono abrogate le seguenti norme:

a) gli articoli 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 26, 56 e 62, comma terzo, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ;

b) gli articoli 14 - punti 15), 16) e 17) - 28 e 29 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con *decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723*, e successive modificazioni;

c) gli articoli 2, 3, 6, 9, 14 _ primo comma, 17 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1913, numero 1453 , convertito nella *legge 17 aprile 1925, n. 473*;

d) la *legge 4 giugno 1962, n. 659*;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1430 ⁽³⁾;

f) il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con *regio decreto 9 aprile 1911, n. 330*, e successive modificazioni;

g) gli articoli 4, 5, 6, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 75, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 231 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con *regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65*, e successive modificazioni.

Oltre a quanto espressamente previsto nel precedente comma, sono abrogate, con la medesima decorrenza, le altre norme legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto ⁽⁴⁾.

(3) Recante norme sul trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate a seguito di temporanea esportazione per lavorazione o riparazione.

(4) Il *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nel quale sono state inserite le norme preesistenti anche contenute nel presente decreto, che è stato abrogato espressamente dall'art. 352 del predetto T.U., tranne che per gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

124. Norme sostituite.

Agli effetti delle norme che vi fanno riferimento, le disposizioni del testo unico indicato alla lettera f) del precedente articolo si intendono sostituite da quelle del titolo IV, capo I, del presente decreto.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 101 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge stessa si intende sostituito dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto ⁽⁵⁾.

(5) Il *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nel quale sono state inserite le norme preesistenti anche contenute nel presente decreto, che è stato abrogato espressamente dall'art. 352 del predetto T.U., tranne che per gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

Capo II

Disposizioni transitorie

125. Spedizionieri doganali.

Agli spedizionieri doganali che al 30 giugno 1971 risulteranno accreditati presso le dogane è rilasciata di diritto la patente con validità illimitata di cui all'art. 27. A tal fine gli interessati che intendono continuare ad operare devono inoltrare apposita istanza al Ministero delle finanze, per il tramite dell'intendenza di finanza competente; il rilascio di tale patente non è condizionato al possesso del requisito di cui all'art. 28, primo comma, lettera e).

La presentazione dell'istanza, anche nel caso in cui la patente sia già scaduta di validità, abilita a continuare provvisoriamente nell'esercizio dell'attività, in attesa del provvedimento ministeriale.

Entro il 30 settembre 1971 gli spedizionieri doganali precedentemente sospesi dalle operazioni doganali a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 39 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con *regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65*, possono proporre ricorso avverso per il provvedimento di sospensione al Ministro per le finanze, che decide a norma dell'art. 33, quarto comma; in tali casi, tuttavia, il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato ⁽⁶⁾.

(6) Il *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nel quale sono state inserite le norme preesistenti anche contenute nel presente decreto, che è stato abrogato espressamente dall'art. 352 del predetto T.U., tranne che per gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

126. Procuratori doganali.

Coloro i quali al 30 giugno 1971 risultino ammessi ad operare in dogana in qualità di speciali procuratori di commercianti o di spedizionieri doganali, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con *regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65*, possono ottenere la patente di spedizionieri doganali di cui all'art. 27; il rilascio di tale patente non è condizionato al possesso del requisito di cui all'art. 28, primo comma lettera e) ⁽⁷⁾.

La nomina a spedizioniere doganale conferita ai sensi del precedente comma dà diritto alla iscrizione nell'elenco di cui all'art. 24, con decorrenza dalla data di prima ammissione in dogana, ma non è titolo valido per l'iscrizione nell'albo professionale di cui alla *legge 22 dicembre 1960, n. 1612*.

L'istanza per il rilascio della patente deve essere inoltrata al Ministero delle finanze per il tramite della dogana presso la quale l'aspirante risulta ammesso ad operare: la presentazione dell'istanza abilita ad esercitare provvisoriamente l'attività di spedizioniere doganale coadiutore o dipendente, ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, primo comma, in attesa del provvedimento ministeriale.

Agli speciali procuratori iscritti, ai sensi dei precedenti commi, nell'elenco istituito con l'articolo 24 è richiesto, ai fini dell'ammissione agli esami di cui all'art. 30, soltanto il possesso del titolo di studio indicato nell'art. 31; tuttavia, qualora abbiano maturato ovvero, allorché avranno maturato un'anzianità di iscrizione nell'elenco di almeno sette anni compreso nel computo il periodo fra la data di prima ammissione in dogana e quella di effettiva iscrizione nell'elenco stesso, si prescinde anche dal richiedere loro il possesso di tale unico requisito. Gli iscritti nell'elenco predetto, che, al 30 giugno 1971 risultino ammessi ad operare in dogana da almeno sette anni, sono altresì esonerati dal sostenere, nella prima sessione di esami che sarà indetta in applicazione dell'art. 30, la prova scritta.

[Gli speciali procuratori che al 30 giugno 1971 risultino ammessi ad operare in dogana da meno di un anno sono iscritti a richiesta, nei registri circoscrizionali del personale ausiliario di cui all'art. 25, con decorrenza dalla data di ammissione] ⁽⁸⁾.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, *L. 10 aprile 1974, n. 123* (Gazz. Uff. 6 maggio 1974, n. 116) entrata in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione.

(8) Comma soppresso dall'art. 1, *L. 10 aprile 1974, n. 123* (Gazz. Uff. 6 maggio 1974, n. 116) entrata in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione.

127. Merci abbandonate.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni del titolo II, capo IV, del presente decreto si osservano, per l'esecuzione stessa, le norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.

La disposizione di cui all'art. 83, secondo comma, si applica anche nei confronti delle somme residue dalle vendite di merci abbandonate eseguite precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi il termine di decadenza ai fini dello svincolo delle somme stesse decorre dalla data predetta ⁽⁹⁾.

(9) Vedi la nota 2 all'epigrafe del presente decreto.

128. Controversie doganali.

Le controversie doganali instaurate a norma del testo unico approvato con *regio decreto 9 aprile 1911, numero 330* e successive modificazioni che al 1° luglio 1971 risultino pendenti presso le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o presso il Ministero per le finanze, sono decise rispettivamente dal capo del compartimento doganale o dal Ministro per le finanze con la procedura prevista dalle disposizioni del titolo IV, capo I, del presente decreto ⁽¹⁰⁾.

(10) Vedi la nota 2 all'epigrafe del presente decreto.